

STUDIO LEGALE
AVV. IRENE LO BUE
AVV. MICHELE SPERANZA
Via Bassano del Grappa, 4, 00195 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Fax 0521570233
PEC: lobuestudiolegale@pecstudio.it
PEC: michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO
CON RICHIESTA DI
MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A

Per i Sigg.ri:

- 1. CATANIA ADA**, nata a Napoli il 02.01.1966, ivi residente al Viale dei Pini n. 8, C.F. CTNDAA66A42F839X;
- 2. MELLONE LAURA**, nata a Napoli il 08.11.1970, ivi residente al Viale dei Pini n. 46, C.F. MLLLRA70S48F839W;
- 3. ABBATE EMILIANO**, nato a Napoli il 13.05.1973, ivi residente al Corso Secondigliano n. 166, C.F. BBTMLN73E13F839Z;
- 4. PAPADIA ANNAMARIA**, nata a Pozzuoli (NA) il 15.12.1968, ivi residente alla Via Giacinto Diano n. 27, C.F. PPDNMR68T55G964O;
- 5. BIGLIETTO FRANCESCA**, nata a Napoli il 22.11.1973, residente in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Grosseto, C.F. BGLFNC73S62F839Y;
- 6. DE CAPUA TOMMASO**, nato a Firenze il 06.03.1975, residente in Amorosi (BN) alla Via Roma n.100, C.F. DCPTMS75C06D612D;
- 7. PALUMMO ANNA MARIA**, nata a Benevento il 01.04.1966, ivi residente alla Via Santa Colomba n.66, C.F. PLMNMR66D41A783O;
- 8. ZICCARDI CRISTINA**, nata a Napoli il 04.02.1980, ivi residente alla Via Saverio Altamura n.2, C.F. ZCCCST80B44F839N;

- 9. BENEDUCE MARIA ROSARIA**, nata a Napoli il 31.05.1977, residente in Volla (NA) alla Via E. De Filippo n.34/C, C.F. BNDMRS77E71F839Q;
- 10. DE CHIARA FRANCESCA**, nata a Napoli il 14.04.1981, residente in Casoria (NA) alla Via Giuseppe Garibaldi n.25, C.F. DCHFNC81D54F839M;
- 11. DI GENNARO ANTONELLA**, nata a Caserta il 27.05.1978, residente in San Tammaro (CE) alla Via XXIV Maggio n.40/bis, C.F. DGNNNL78E67B963N;
- 12. MAROTTA BIANCA MARIA**, nata a Pontecagnano (SA) il 05.08.1973, ivi residente alla Via Arno n.5, C.F. MRTBCM73M45G834D;
- 13. MARCONI UGO**, nato a Napoli il 26.05.1963, residente in Castelmorrone (CE) alla Via San Carlo n.1, C.F. MRCGUO63E26F839M;
- 14. IPPOLITO CAROLINA**, nata a Napoli il 27.04.1959, ivi residente alla via Cilea n. 250, C.F. PPLCLN59D67F839L;
- 15. RIZZO CLAUDIA**, nata a Pollena Trocchia (NA) il 20.06.1970, residente in San Nicola La Strada (CE) alla Via Grotta n. 70, C.F.RZZCLD70H60G795V;
- 16. BOCCACCINO RITA**, nata a Benevento (BN) il 22.05.1967, residente in San Giorgio del Sannio (BN) alla via A. De Gasperi n. 39, C.F. BCCRTI67E62A783Q;
- 17. TREMATERRA CONCETTA**, nata a Napoli il 25.08.1975, residente in Formia (LT) alla Via Romita n.6, C.F. TRMCCT75M65F839A;
- 18. FORGIONE PAOLA**, nata ad Avellino (AV) il 15.07.1966, ivi residente alla Via Tagliamento n. 165, C.F. FRGPLA66L55A509L;
- 19. SPATRISANO FABIO**, nato a Formia (LT) il 02.08.1978, residente in Mondragone (CE) alla Via Della Maddalena n. 6, C.F. SPTFBA78M02D708D;
- 20. DAMIANO MARIA ASSUNTA**, nata a Montesarchio (BN) il 15.08.1976, ivi residente alla Via Fizzo n. 4, C.F. DMNMSS76M55F636W;
- 21. COSENTINA SEBASTIANO**, nato a Napoli il 17.07.1966, residente in Caserta alla via Tescione n. 110, C.F. CSNSST66L17F839B;
- 22. MERENDA ALESSIA**, nata a Caserta il 15.02.1983, residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via Firenze n. 2, C.F. MRNLSS83B55B963P;

- 23. ANGRISANI LUCIA**, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 11.02.1970, residente in Somma Vesuviana (NA) alla via Tavani n.33, C.F. NGRLCU70B51H931T;
- 24. MORLANDO DOLORES**, nata a Napoli il 24.06.1982, residente in S. Antimo (NA) alla via R. Leoncavallo n.14, C.F. MRLDRS82H64F839N;
- 25. DI MAIO LUCIA**, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 26.03.1967, ivi residente alla via Surripa n.36, C.F. DMILCU67C66C129R;
- 26. ROMEO STEFANIA**, nata a Locri (RC) il 23.02.1971, residente in Roma alla Via Alessandro Malladra n. 31, C.F. RMOSFN71B63D976W;
- 27. MASULLO FIORENZA**, nata a Maddaloni (CE) il 18.04.1970, residente in Napoli alla Via Carnaro n.23/b, C.F. MSLFNZ70D58E791M;
- 28. PONE CLAUDIA**, nata a Pietravairano (CE) il 01.01.1972, residente in Vairano Patenora (CE) alla via Napoli n.201, C.F. PNOCLD72A41G630H;
- 29. CAIOLA ANGELICA**, nata a Benevento (BN) il 19.01.1981, ivi residente alla via M. Serao n.7, C.F. CLANLC8A59A783L;
- 30. PANARIELLO FLAVIO**, nato a Torre Annunziata (NA) il 19.08.1963, ivi residente alla via Luigi Iacono n.20, C.F. PNRFLV63M19L245P;
- 31. TUCCILLO DARIO**, nato a Napoli il 05.09.1967, residente in Solofra (AV) alla via Cortine n.2, C.F. TCCDRA67P05F839O;
- 32. DEL VECCHIO MARIO**, nato a Capua (CE) il 16.08.1973, residente in S. Marcellino (CE) alla via Roma n.129, C.F. DLVMRA73M16B715E;
- 33. D'ASCOLI RITA**, nata a Bienne (Svizzera) il 20.06.1964, residente in Salerno alla via Leucosia n.175, C.F. DSCRTI64H60Z133R;

- 34. GIUGLIANO LUISA**, nata a Scafati (SA) il 08.07.1983, residente in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Cappella n.69, C.F. GGLLSU83L48I483T;
- 35. SALVATORE BEATRICE**, nato a Salerno il 24.07.1969, ivi residente al vicolo delle Galesse n.25, C.F. SLVBRC69L64H703O;
- 36. SCARFATO ANGELA**, nata a Vico Equense (NA) il 12.06.1976, residente in Gragnano (NA) alla Via San Giovanni n. 28, C.F. SCRNGI76H52L845C;
- 37. LANGONE GIOVANNA**, nata a Polla (SA) il 14.01.1972, residente in Auletta (SA) alla Via Castello n. 17, C.F. LNGGNN72A54G793O;
- 38. GUARINO PATRIZIA**, nata a San Martino D'Agri (PZ) il 21.06.1962, residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Don Morosini n.3, C.F. GRNPRZ62H61H994E;
- 39. COZZOLINO SANDRA**, nata a Casagiove (CE) il 20.06.1969, ivi residente al viale Delle Libertà – Pal. Iovis n.31, C.F. CZZSDR69H60B860O;
- 40. MAIORINO MARIA PAOLA**, nata a Nocera Inferiore (SA) IL 02.01.1973, residente in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) alla via Quarto n.6, C.F. MRNMPL73A42F912N;
- 41. BELLOTTI LUISA**, nata a Napoli il 13.03.1969, ivi residente alla via Raffaele Morghen n.187, C.F. BLILLSU69C53F839R;
- 42. PASSARO GIOVANNI**, nato a Napoli il 20.02.1966, ivi residente alla via Pietro Trinchera n.5, C.F. PSSGNN66B20F839O;
- 43. GENOVESE MARIANNA**, nata a Visciano (NA) il 31.10.1972, ivi residente alla via Nazario Sauro N.14, C.F. GNVMMN72R71M072M;
- 44. BERNARDO CARMINA**, nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 08.08.1970, residente in Visciano (NA) alla via Manzoni n. 32, C.F. BRNCMN70M48I073V;
- 45. DE NOTARISTEFANI GIULIO**, nato a Napoli il 15.09.1970, ivi residente alla via Gaetano Donizetti n.9, C.F. DNTGLI70P15F839E;
- 46. D'AGOSTINO BARBARA**, nata a Benevento il 23.01.1975, residente in Airola (BN) alla via Domenico Romano n. 18, C.F.DGSBBR75A63A783H;
- 47. SCOGLIONERO DANIELA**, nata ad Aversa (CE) il 03.02.1977, ivi residente alla via Orazio n. 5, C.F. SCGDNL77B43A512N;

48. GUIDA ANNA MORENA nata a Salerno il 26.07.1979, residente in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Lorenzo D'Alessio n.4, C.F. GDUNMR79L66H703I;

49. ISIDE GIUSEPPINA, nata a Grumo Nevano (NA) il 21.02.1971, residente in Napoli alla P.zza Carlo III n. 53, C.F. SDIGPP71B61E224Y;

50. GENUA MASSIMO, nato ad Avellino il 08.12.1988, residente in Frigento (AV) alla Via Roseto n. 4, C.F. GNEMSM88T08A509L;

51. IANNIELLO FILOMENA, nata a Fisciano (SA) il 25.08.1965, ivi residente alla via Isolella n. 19, C.F. NNLFMN65M65D615G;

52. NATALE GEPPINO, nato a Carayaca (YV) il 28.11.1961, residente in Centola (SA) alla Via Mascagni n. 1, C.F. NTLGPN61S28Z614I;

53. DI MARIA ROBERTA, nata a Palermo il 20.06.1980, ivi residente alla Via Orsa Maggiore n. 106, C.F. DMRRRT80H60G273J;

54. CERBO FEDERICA, nata a Sant'Angelo D'Alife il 25.04.1974, residente in Carasco (GE) alla Via Nuova Provinciale n. 33, C.F. CRBFRC74D65I273H;

55. DELLA GALA CARLO, nato ad Aversa il 31.01.1969, residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via G. Ungaretti n.5, C.F. DLLCRL69A31A512M;

tutti rappresentati e difesi, giusta procure a margine del presente atto, dagli Avv.ti. Irene Lo Bue, C.F. LBO RNI 78M45 B602 M, PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it, con studio in Parma nella Strada Garibaldi, 38, fax 0521570233, e Michele Speranza, C.F. SPR MHL 64L 21F 839S, pec michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it con studio in Napoli alla Via Firenze n.32, n° di fax 081.6584374, elettivamente

domiciliati in Roma alla Via Bassano del Grappa, 4, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo;

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*;
- Gli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per l'Emilia Romagna, per il Lazio, per la Toscana, per la Liguria, per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **Sig.ra MANINI MILENA**, nata a Ravenna il 13.05.1975, residente in Ravenna, CAP 48121, nella Via Bellotti, 16, C.F. MNN MLN 75E53 H199 E, USR EMILIA ROMAGNA;
- **Sig.ra SCHIRÒ LUISA ANNA**, nata a Palermo il 16.08.1982, residente in Palermo nella Via Bernardo Bonaiuto, 13, CAP 90145, C.F. SCH LNN 82M56 G273 D, USR LAZIO;
- **Sig.ra CECCHI ANGELICA**, nata a Pescia (PT) il 23.12.1982, residente in Pontebuggianese (PT), CAP 51019, nella Via Bramalegno, 3, C.F. CCC NLC 82T63 G491Z, USR TOSCANA;
- **Sig.ra ACCARDI SARA**, nata a Genova il 24/10/1978, residente in Serra Riccò (GE) nella Via PR. G. Carbone, 4, CAP 16010, C.F. CCR SRA 78R64 D969 K, USR LIGURIA;

- **Sig. CAVALLINI STEFANO**, nato a San Marco in Lamis (FG) il 07.11.1977, residente in Napoli, CAP 80125, nella Via Consalvo, 99/H, Edificio F Scala B, C.F. CVL SFN 77S07 H985 U, USR CAMPANIA;

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- **Dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR per **l'Emilia Romagna** (per la ricorrente n. 11 Di Gennaro Antonella), per il **Lazio** (per i ricorrenti n. 19 Spatrisano Fabio e n. 24. Morlando Dolores), per la **Toscana** (per i ricorrenti n. 32 Del Vecchio Mario, n. 40 Maiorino Maria Paola e n. 53 Di Maria Roberta), per la **Liguria** (per la ricorrente n. 54 Cerbo Federica), per la **Campania** (per tutti gli altri ricorrenti), **per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio al di sotto della soglia di 35/50, ma non inferiore a 30/50: cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei**¹;

¹ 30:50 = 6:10

- **Degli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR per **l'Emilia Romagna** (per la ricorrente n. 11 Di Gennaro Antonella), per il **Lazio** (per i ricorrenti n. 19 Spatrisano Fabio e n. 24. Morlando Dolores), per la **Toscana** (per i ricorrenti n. 32 Del Vecchio Mario, n. 40 Maiorino Maria Paola e n. 53 Di Maria Roberta), per la **Liguria** (per la ricorrente n. 54 Cerbo Federica), per la **Campania** (per tutti gli altri ricorrenti), nella parte in cui tali elenchi **non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma non inferiore a 30/50**, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;

- **Quale atto presupposto, del Bando di Concorso** emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, **all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE ANCHE CON DECRETO

MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

del diritto dei ricorrenti a essere **ammessi con riserva alle prove concorsuali (scritte) per il reclutamento del personale docente.**

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti sono **aspiranti docenti, in possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, tra i quali occorre annoverare **il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, ossia l'idoneità all'esercizio della professione docente, valida per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero oggi resistente.**

I ricorrenti, aspirando a concorrere all'assunzione attraverso il canale del 50% dei posti riservato al concorso ordinario, **hanno partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole pubbliche, indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

Più precisamente, i ricorrenti hanno partecipato alle prove preselettive **per le classi concorsuali, presso gli USR e con gli esiti** dettagliatamente descritti nella seguente tabella.

RICORRENTE	CLASSE/I CONCORSUALE/I	USR	PUNTEGGI
CATANIA ADA	AA00-EE00	CAMPANIA	30,5
MELLONE LAURA	A019	CAMPANIA	33
ABBATE EMILIANO	A017	CAMPANIA	34
PAPADIA ANNAMARIA	AA00-EE00	CAMPANIA	30
BIGLIETTO FRANCESCA	AA00-EE00-A036	CAMPANIA	32
DE CAPUA TOMMASO	A019	CAMPANIA	33,5
PALUMMO ANNA MARIA	AA00-EE00-A019	CAMPANIA	33,5
ZICCARDI CRISTINA	AA00-EE00	CAMPANIA	31
BENEDUCE MARIA ROSARIA	AA00-EE00-A036- A037	CAMPANIA	31
DE CHIARA FRANCESCA	AA00-EE00	CAMPANIA	31,5
DI GENNARO ANTONELLA	AA00-EE00	EMILIA ROMAGNA	34
MAROTTA BIANCA MARIA	EE00	CAMPANIA	31,5
MARCONI UGO	A034	CAMPANIA	31
IPPOLITO CAROLINA	A017-A019	CAMPANIA	33,5
RIZZO CLAUDIA	A043-EE00	CAMPANIA	34,5
BOCCACCINO RITA	AA00-EE00	CAMPANIA	33,5
TREMATERRA CONCETTA	A029-A030-AA00- EE00	CAMPANIA	31
FORGIONE PAOLA	A033	CAMPANIA	31.5
SPATRISANO FABIO	AA00-EE00	LAZIO	31
DAMIANO MARIA ASSUNTA	EE00	CAMPANIA	31,5
COSENTINA SEBASTIANO	A017-A019	CAMPANIA	34
MERENDA ALESSIA	A019	CAMPANIA	33,5
ANGRISANI LUCIA	A019	CAMPANIA	30,5
MORLANDO DOLORES	AA00-EE00	LAZIO	34,5
DI MAIO LUCIA	AA00-EE00	CAMPANIA	31,5
ROMEO STEFANIA	A019	CAMPANIA	31,5
MASULLO FIORENZA	A043-AA00-EE00	CAMPANIA	30
PONE CLAUDIA	A019-A036	CAMPANIA	32
CAIOLA ANGELICA	AA00-EE00	CAMPANIA	32
PANARIELLO FLAVIO	A028-A033-A025	CAMPANIA	31
TUCCILLO DARIO	A033-A059	CAMPANIA	33,5
DEL VECCHIO MARIO	AA00-EE00	TOSCANA	31
D'ASCOLI RITA	A246-A245-EE00	CAMPANIA	33,5
GIUGLIANO LUISA	AA00-EE00	CAMPANIA	33,5
SALVATORE BEATRICE	A043-A050	CAMPANIA	33

SCARFATO ANGELA	AA00-EE00	CAMPANIA	31
LANGONE GIOVANNA	A019	CAMPANIA	30
GUARINO PATRIZIA	AA00-EE00-A036-A037-A050-A043	CAMPANIA	32
COZZOLINO SANDRA	A017-A019	CAMPANIA	30
MAIORINO MARIA PAOLA	A019-AA00-EE00	TOSCANA	31
BELLOTTI LUISA	AA00-EE00-A017-A019-A036	CAMPANIA	31
PASSARO GIOVANNI	A025-A028-A043-A050-A051	CAMPANIA	33
GENOVESE MARIANNA	AA00-EE00	CAMPANIA	32
BERNARDO CARMINA	AA00-EE00	CAMPANIA	33
DE NOTARISTEFANI GIULIO	A038-A033	CAMPANIA	34,5
D'AGOSTINO BARBARA	A050-AA00-EE00	CAMPANIA	32,5
SCOGLIONERO DANIELA	A346-A345	CAMPANIA	32
GUIDA ANNA MORENA	A025-A028	CAMPANIA	34,5
ISIDE GIUSEPPINA	A246-A346-A245-A345-EE00	CAMPANIA	34,5
GENUA MASSIMO	C430	CAMPANIA	33
IANNIELLO FILOMENA	AA00-EE00	CAMPANIA	31
NATALE GEPPINO	C430	CAMPANIA	34
DI MARIA ROBERTA	A043-A050-A051	TOSCANA	32,5
CERBO FEDERICA	AA00- EE00	LIGURIA	30
DELLA GALA CARLO	A017- A019	CAMPANIA	30,5

Prima di esporre analiticamente i **motivi in diritto** del ricorso, appare opportuno soffermarci brevemente su alcune questioni preliminari.

SULL'ASSOLUTA OMOGENEITÀ DELLE POSIZIONI DEI RICORRENTI

I ricorrenti, in esito alla prova preselettiva del concorso per cui è causa, **hanno conseguito un punteggio non inferiore a 30/50** (cioè un **punteggio** che, riportato a decimi, **non è inferiore a sei**), **ma inferiore alla soglia dei 35/50 (7/10)** che, **ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Bando oggi impugnato,**

consente l'ammissione alle prove concorsuali per il reclutamento dei docenti della scuola pubblica, e – proprio per non aver raggiunto tale soglia dei 7/10 – **hanno ricevuto comunicazione di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per cui è causa.**

È, dunque, del tutto evidente **L'ASSOLUTA OMOGENEITÀ ED IDENTITÀ DELLE POSIZIONI DEI SINGOLI RICORRENTI**, tutti accomunati, in esito alla preselezione, dall'**IDENTICA CONDIZIONE, CONSISTENTE:**

- **NELL' AVER RAGGIUNTO LA SOGLIA DI SUFFICIENZA (30/50);**
- **E NEL NON AVER, TUTTAVIA, RAGGIUNTO LA SOGLIA DEI 35/50 (7/10) CHE, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL BANDO OGGI IMPUGNATO, CONSENTE L'AMMISSIONE ALLE PROVE CONCORSUALI.**

I ricorrenti, dunque, chiedono l'ammissione alle prove scritte SULL'**IDENTICO PRESUPPOSTO** per cui è stata concessa tutela cautelare, con **ORDINANZA n. 375**, emessa in data 26.01.2013 sul ricorso R.G. n. 11159/12, in favore della ricorrente Dejana Afra; ossia sul presupposto dell'**illegittimità della clausola del bando** che, ponendo quale soglia minima per l'accesso alle prove concorsuali il punteggio di 35/50, ha **palesamente violato il criterio posto dall'art. 400, comma 11, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), ai sensi del quale **la preclusione** allo svolgimento delle successive prove concorsuali può essere disposta soltanto **laddove il concorrente abbia conseguito, nella prova precedente, un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei:** ossia, un punteggio che, in proporzione, **rapportato in cinquantesimi, sia inferiore a 30.**

L'illegittimità della suddetta clausola del bando, così come la conseguente illegittimità derivata dalla comunicazione di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso, emerge platealmente anche in considerazione della **particolare natura delle prove preselettive.**

La preselezione, infatti, **non costituisce una prima fase concorsuale** di rango uguale alle altre prove (tanto è vero che, ai sensi del bando oggi impugnato, **non ha alcuna influenza sul punteggio finale**), né misura il merito dei candidati, ma è **unicamente finalizzata a soltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza dei requisiti attitudinali minimi** per affrontare le **successive prove concorsuali, le uniche – quest'ultime – deputate ad accertare il merito dei candidati ai fini dell'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione pubblica.**

Ciò osservato in via preliminare, occorre adesso illustrare i motivi in diritto dell'illegittimità della clausola del bando prescrittiva di una soglia di sbarramento di 35/50 per il superamento della prova preselettiva del concorso per cui è causa.

MOTIVI IN DIRITTO

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297**
- **ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA**

ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO.

In via preliminare appare opportuno ricostruire il **quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale docente** ed educativo della scuola pubblica.

Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le **norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali** per il reclutamento dei docenti, all'**art. 400**, ha previsto quanto segue:

- **comma 8:** Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- **comma 9:** Le commissioni giudicatrici dispongono di **cento punti** di cui **quaranta per le prove scritte**, grafiche o pratiche, **quaranta per la prova orale** e **venti per i titoli**;
- **comma 10:** **Superano le prove scritte**, grafiche o pratiche **e la prova orale** i candidati che abbiano riportato una votazione **non inferiore a ventotto quaresimi**.
- **comma 11:** [...] *Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.*

La piana lettura delle predette disposizioni di legge, invero, rende manifesti i **motivi d'illegittimità** del bando oggi impugnato.

E, invero, **il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, recante il bando del concorso** per reclutamento del personale docente, **all'art. 5, ha prescritto, in aggiunta alle prove concorsuali scritte e orali previste dall'art. 400, commi 9 e 10, del citato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, una prova di preselezione computer-based**, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, **volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche** in una delle lingue comunitarie.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del suddetto bando, sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un **punteggio non inferiore a 35/50**, ossia un **punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

Ora, **il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, nel dettare agli articoli 399 e ss. le norme concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado, **ha nettamente distinto tra:**

- **LE PROVE PROPRIAMENTE CONCORSUALI, SCRITTE ED ORALI**, volte **all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento** nonché **della capacità di trasmissione delle stesse** dei candidati ai fini dell'assunzione

alle dipendenze del MIUR; prove **disciplinate dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U.**, per le quali è previsto il relativo **superamento** soltanto a favore dei candidati che abbiano riportato una **votazione non inferiore a ventotto**

quarantesimi, cioè una votazione che, riportata a decimi, non sia inferiore a sette.

- LE ULTERIORI, EVENTUALI E DIVERSE PROVE, previste in via generale dal successivo comma 11 del predetto art. 400 T.U. - nel cui novero possono ricomprendersi le prove preselettive, finalizzate esclusivamente a sfoltire la schiera dei partecipanti al concorso - per il cui superamento è previsto un punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sei.

Da qui l'illegittimità del bando oggi impugnato nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, dopo aver ribadito che il punteggio delle prove preselettive non concorre a formare il punteggio di merito del candidato, prevede il superamento della prova preselettiva soltanto per i concorrenti che hanno conseguito un **punteggio non inferiore a 35/50, ossia un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.**

I ricorrenti, dunque, avendo conseguito un punteggio non inferiore a 30/50, ossia un punteggio che, riportato in decimi, non è inferiore a sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione, hanno pieno diritto a sostenere le prove scritte ed orali propriamente concorsuali.

E, invero, soltanto per quest'ultime prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U., volte ad accertare le competenze disciplinari degli aspiranti docenti, si applicherà il diverso criterio dell'esito positivo per chi avrà riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi, cioè una votazione che, riportata a decimi, non è inferiore a sette.

Peraltro, il Miur, con l'avviso pubblicato il 15 gennaio 2013, ha dissipato ogni dubbio in merito, precisando che il criterio della sufficienza previsto dal comma 11 dell'art. 400 citato deve essere applicato per le prove selettive diverse da quelle concorsuali, ove invece vige il diverso criterio del punteggio finale non inferiore a 7/10 raggiungibile anche con voti intermedi al di sotto della soglia della sufficienza. Secondo l'avviso del Miur, infatti,

"Le prove consisteranno in quesiti a risposta aperta (4 o 3 come precisato nell'Avviso che accompagna il calendario delle prove) e verteranno sui programmi disciplinari allegati al bando e sui contenuti trasversali indicati nelle Avvertenze generali (All. 3 al Bando), al fine di accertare il possesso dei requisiti culturali e professionali del candidato. [...] Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio intero da zero a dieci. La votazione complessiva della prova sarà data dalla somma delle votazioni attribuite a ciascun quesito. Le prove composte da quattro quesiti potranno quindi dar luogo ad una votazione massima pari a quaranta, quelle composte da tre quesiti daranno invece luogo ad una votazione massima pari a trenta. Superano la prova scritta i candidati che ottengono una votazione minima pari a 28/40, nel caso di prove da quattro quesiti, e a 21/30, nel caso di prove composte da tre quesiti."

Se il candidato, dunque, nella prima delle quattro prove scritte, conseguirà il voto di 5/10, ad esempio, potrà continuare a svolgere le altre tre prove, nelle quali potrebbe ottenere il punteggio di 10/10 e, in tal modo, superare le prove scritte e accedere agli orali con un punteggio superiore alla soglia dei 7/10. Ora, è evidente che se si applicasse la soglia della sufficienza alle prove intermedie che misurano il merito del candidato, lo stesso, dopo aver conseguito il voto di 5/10 nella prima prova, non avrebbe diritto a continuare le altre prove. È, dunque, evidente che la

soglia dei sei decimi prevista dal citato comma 11 dell'art. 400 T.U. si applica soltanto per le (eventuali) prove che non misurano il merito del candidato ossia, nella fattispecie, per le prove preselettive a risposta multipla.

La previsione di una diversa soglia di punteggio per il superamento, da un lato, delle prove propriamente concorsuali, scritte ed orali, e dall'altro, delle preliminari prove d'accesso al concorso, il cui svolgimento è rimesso al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, è peraltro pienamente giustificata in relazione alla particolare funzione svolta dai test preselettivi in seno ad una procedura concorsuale.

Dalle normative di settore, la L. n. 89 del 1913 e s.m.i. per il concorso notarile, e il R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e s.m.i., (si veda l'art. 123-bis), per il concorso da uditore giudiziario, emerge inconfutabilmente la natura e la funzione della prova preselettiva, che non costituisce una prima fase concorsuale di rango uguale alle altre prove (tanto è vero che non ha alcuna influenza sul punteggio finale), ma è unicamente finalizzata a sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta previo accertamento della sussistenza nei candidati dei requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi concorsuali successive.

Così come rilevato in premessa, peraltro, tra i requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente, il bando oggi impugnato prevede proprio il titolo di abilitazione all'insegnamento ossia l'idoneità all'esercizio della professione docente, valida per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 maggio

1999, n. 124, per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero oggi resistente.

La prova preselettiva, dunque, non può essere deputata ad accertare il **merito** dei candidati, **né tantomeno a preconstituire un giudizio d'idoneità all'insegnamento**, ma svolge la diversa funzione di **snellire le operazioni concorsuali con una preventiva esclusione dal numero dei concorrenti dei candidati privi dei requisiti attitudinali di base.**

La preselezione, dunque, si configura come un **istituto di carattere assolutamente eccezionale.** Esso, invero, comunque **limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le chances individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione.**

E, invero, tale sacrificio degli interessi pubblici e privati si giustifica soltanto se **la preselezione non si sovrapponga alle prove concorsuali,** le uniche deputate ad accertare le competenze specifiche richieste per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione oggi resistente.

Soltanto **le prove concorsuali, scritte e orali**, infatti hanno la specifica **funzione di valutare la padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica.**

Il legislatore, dunque, proprio per evitare tale possibile sovrapposizione, ha nettamente distinto il punteggio soglia (ventotto quaresimi, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette) richiesto per il superamento delle prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U, e il diverso punteggio che, riportato a decimi, non sia

inferiore a sei, necessario per il superamento delle ulteriori, eventuali, prove selettive.

Onde la palese illegittimità del bando oggi impugnato, laddove **in violazione del criterio generale della soglia di accesso di 6/10 prevista, per le prove non propriamente concorsuali, dal comma 11 del predetto art. 400 T.U, prescrive il punteggio di 35/50 (cioè 7/10) quale punteggio minimo per il superamento dei test preselettivi.**

È, dunque, evidente che **l'amministrazione oggi resistente, ponendo tale illegittima soglia di accesso alla procedura concorsuale, ha travalicato i limiti della discrezionalità**, atteso che il parametro obiettivo impiegato non appare in alcun modo congruo e razionale, in considerazione del dato inoppugnabile per cui **la partecipazione al concorso è preclusa a soggetti che, avendo conseguito un punteggio non inferiore a 30/50, ossia un punteggio che, riportato in decimi, raggiunge la soglia del sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione, hanno dimostrato di possedere requisiti attitudinali minimi per affrontare le fasi selettive successive.**

Circostanza questa, invero, confermata dalla constatazione secondo cui, tra i requisiti d'accesso alla procedura concorsuale è annoverata l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il percorso universitario delle Scuole di Specializzazione.

Occorre ancora una volta ricordare come **l'art. 1, comma 6-ter, della legge 306 del 2000**, enunci il principio in forza del quale *"l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle **scuole di specializzazione** di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni **ha valore di prova***

concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della legge 3 maggio 1999 n. 134".

Invero, il passaggio a tono universitario delle abilitazioni all'insegnamento è avvenuto dopo una lunga fase di transizione, che ha avuto inizio con la legge 19 novembre 1990 n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei cittadini europei, quale presupposto indefettibile per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370).

Il sistema di abilitazione attraverso le SSIS, dunque, introdotto dall'art. 4 della legge 341 del 1990, è congegnato per formare gli aspiranti docenti secondo un rigoroso criterio di integrazione delle competenze teoriche e pratiche.

Si ponga mente all'elevato monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesto, decreto ministeriale 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da superare durante il corso; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato decreto 268 del 2001); alle esperienze, da acquisire presso istituzioni scolastiche (art. 1, lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli

adempimenti dei corsisti in relazione all'impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 26 maggio 1998).

Non si vede, dunque, come possa affermarsi che un docente abilitato con il percorso SSIS, che ha conseguito un punteggio di sufficienza alle prove preselettive del concorso per cui è causa, non abbia le attitudini minime per concorrere all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del ministero oggi resistente!

A riprova dell'inidoneità della soglia di 35/50 (7/10) ad attuare una semplice prima scrematura della platea dei candidati destinati a misurarsi con le prove concorsuali vere e proprie, inoltre, è possibile constatare il **basso numero degli aspiranti che hanno superato le prove preselettive**. E, invero, sono stati ammessi allo scritto il 33,5%, appena 88.610 su oltre 321 mila iscritti.

Questi dati statistici dimostrano che la suddetta preselezione ha posto in essere un **meccanismo esclusivamente finalizzato a tagliare il più possibile il numero dei concorrenti, senza alcun rapporto con la misurazione delle competenze professionali, didattiche e pedagogiche.**

Un solo esempio delle domande previste dal test preselettivo chiarirà l'assoluta inidoneità dello stesso a selezionare in base al merito:

“Pamela, Fiona e Gina sono tre ragazze newyorkesi. Stanno prendendo il sole in una piscina della loro città. Pamela indossa un costume intero. Fiona legge un libro, Pamela e Gina sono cugine”.

Barrare la risposta esatta:

- A. Fiona è una studentessa universitaria
- B. Pamela è grassa
- C. A Roma non sono le 9 del mattino
- D. Pamela e Fiona sono cugine

I ricorrenti, dunque, **avendo conseguito**, in esito ai test preselettivi, **la soglia di sufficienza (un punteggio pari o superiore a 30/50 cioè a 6/10)**, con il suesteso ricorso chiedono di poter **svolgere le prove concorsuali volte all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento nonché della capacità di trasmissione delle stesse.**

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *periculum in mora*, il danno grave e irreparabile è evidente, laddove si consideri che **il MIUR ha fissato la data di svolgimento della prima prova scritta del concorso per cui è causa tra l'11 e il 20 febbraio 2013.**

Appare, dunque, di tutta evidenza il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione dei ricorrenti dalle prove scritte.

Ed infatti, **la mancata partecipazione a tali prove**, determinando la definitiva esclusione dei concorrenti, **pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto costituzionalmente garantito all'accesso alla procedura concorsuale.**

I ricorrenti, dunque, hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, **tra gli ammessi al concorso** e, in particolare, alla prima prova scritta che si svolgerà tra pochi giorni, ancorché con riserva, in attesa della decisione di merito.

Anche nel **bilanciamento con l'interesse pubblico**, si deve riscontrare che **è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub judice*.**

In proposito, il **CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA**, con l'**Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2** (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che **l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.**

È stato così riaffermato il principio per cui **la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito** al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave e irreparabile della ricorrente, consentendole di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale. Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un **passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.**

Pertanto, con l'ammissione riservata dei ricorrenti, **l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione della candidata, e**

di assistere impotente alla “invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il **pregiudizio** prospettato dalla difesa erariale concernente **l'aggravamento della procedura concorsuale** a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti **non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora***. Infatti, **l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.** In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui **"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale"**.

Per quanto dedotto

VOGLIA ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO

EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

- Considerato che la domanda cautelare non può essere presentata nelle forme ordinarie in quanto la **prima udienza utile per la discussione in Camera di Consiglio è prevista per il giorno 21.02.2013** e in tale data si saranno già svolte, tra l'11 e il 20 Febbraio 2013, **le prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;
- **in attesa della decisione cautelare collegiale, da assumere il 21.02.2013, ossia nella prima camera di consiglio in calendario, disporre con decreto**

motivato l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo **l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prima prova scritta del concorso** per il reclutamento dei docenti;

NEL MERITO

annullare:

- **i provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente**, già pubblicati da parte degli USR per **l'Emilia Romagna** (per la ricorrente n. 11 Di Gennaro Antonella), per il **Lazio** (per i ricorrenti n. 19 Spatrisano Fabio e n. 24. Morlando Dolores), per la **Toscana** (per i ricorrenti n. 32 Del Vecchio Mario, n. 40 Maiorino Maria Paola e n. 53 Di Maria Roberta), per la **Liguria** (per la ricorrente n. 54 Cerbo Federica), per la **Campania** (per tutti gli altri ricorrenti), **per aver gli stessi conseguito** – in esito allo svolgimento della prova di preselezione – **un punteggio inferiore a 35/50 ma pari o superiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei ma non è pari o superiore a sette;**
- **gli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il

personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli
USR per **l'Emilia Romagna** (per la ricorrente n. 11 Di Gennaro Antonella), per
il **Lazio** (per i ricorrenti n. 19 Spatrisano Fabio e n. 24. Morlando Dolores), per
la **Toscana** (per i ricorrenti n. 32 Del Vecchio Mario, n. 40 Maiorino Maria
Paola e n. 53 Di Maria Roberta), per la **Liguria** (per la ricorrente n. 54 Cerbo
Federica), per la **Campania** (per tutti gli altri ricorrenti), **nella parte in cui tali
elenchi non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio
inferiore a 35/50 ma uguale o superiore a 30/50**, cioè un punteggio che,
riportato a decimi, non è inferiore a sei;

- il **Bando di Concorso** emanato con il Decreto del direttore generale per il
personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione
dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento
del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado, **nella parte in cui, all'art. 5, comma 6**, prevede che **sono ammessi
alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non
inferiore a 35/50**.

In subordine, in caso di mancata ammissione con riserva dei ricorrenti allo
svolgimento delle prove scritte, si chiede la rinnovazione dell'intera procedura
concorsuale per cui è causa.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

**Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente
procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore
indeterminato.**

Salvis iuribus

Napoli-Roma, li 3 febbraio 2013

Avv. Irene Lo Bue

Avv. Michele Speranza

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12;**

2. Uffici Scolastici Regionali per l'Emilia Romagna, per il Lazio, per la Toscana, per la Liguria, per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12;**

3. Sig.ra MANINI MILENA, residente in Ravenna, CAP 48121, nella Via Bellotti, 16, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati;

4. Sig.ra SCHIRÒ LUISA ANNA, residente in Palermo nella Via Bernardo Bonaiuto, 13, CAP 90145, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati;

5. Sig.ra CECCHI ANGELICA, residente in Pontebuggianese (PT), CAP 51019, nella Via Bramalegno, 3, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati;

6. Sig.ra ACCARDI SARA, residente in Serra Riccò (GE) nella Via PR. G. Carbone, 4, CAP 16010, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati;

7. Sig. CAVALLINI STEFANO, residente in Napoli, CAP 80125, nella Via Consalvo, 99/H, Edificio F Scala B, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati.